

Alla
COMMISSIONE DI INCHIESTA
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO
SULLA PROSTITUZIONE

La rete abolizionista italiana, nelle sue varie articolazioni (Udi Napoli, Salute Donna, Arcidonna, Resistenza Femminista, Iroko onlus) intende dare un contributo al rafforzamento della legge Merlin (75/58), prima legge abolizionista (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), paladina della dignità delle donne e dei percorsi di parità uomo donna in Italia.

In tal senso la Rete sostiene la proposta di legge N. 3890 del 2016 che introduce : " Modifiche: all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione" a iniziativa dei deputati della scorsa legislatura : Bini, Lupi, Melilla, Luciano Agostini, Calabrò, Cani, Carella, Cova, D'Incecco, Fioroni, Giulietti, Iacono, Iori, La Marca, Losacco, Minnucci, Morani, Naccarato, Nicoletti, Oliverio, Parrini, Patriarca, Petrini, Preziosi, Ribaudò, Sammarco, Senaldi, Tacconi, Taricco, Zanin, Zappulla, Zardin.

Condivide quindi tali modifiche come indicate nella proposta di legge suddetta:

" *All'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

« È altresì punito con la multa da euro 2.500 a euro 10.000, salvo che la condotta non costituisca reato più grave, chiunque si avvalga delle prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione o le contratti, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ovvero nei luoghi e nelle forme vietati dalla legislazione vigente. In caso di reiterazione del reato, il fatto è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 2.500 a euro 10.000. La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita su richiesta del condannato con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita presso associazioni, enti e altri organismi iscritti al registro istituito ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale con la frequenza obbligatoria di un corso socio-rieducativo. In caso di esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il giudice fissa un'udienza e dichiara estinto il reato; in mancanza di esito favorevole, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino della pena originaria. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta »

Allo stesso tempo propone le modifiche al capo II della legge 75/58 relativi agli articoli 8-9 che riguardano " misure di rieducazione e reinserimento sociale delle donne che escono dalle case di prostituzione".

PROPOSTA DELLA RETE ABOLIZIONISTA
MODIFICA artt. 8-9 legge 75/58

Art. 2 (a modifica degli artt. 8-9 capo II) Interventi di prevenzione della prostituzione e di sostegno sociale all'uscita dalla prostituzione nel quadro dell'articolo 1 para. a), b), c), d), e), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul maggio 2011, ratificata dall'Italia nella legge 77/13)

E' stabilito che un percorso di uscita dalla prostituzione, con relativo sostegno sociale e professionale sia proposto a tutte le donne, vittime della prostituzione, del prossenitismo e della tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale.

Il percorso di uscita dalla prostituzione si riferisce agli interventi già statuiti dalle leggi e Convenzioni in essere riguardanti la violenza contro le donne e la tratta di esseri umani

A. Restano fermi programmi e decreti che investono risorse in questo ambito:

- i programmi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime dei reati di cui agli articoli 600-*bis* nonché 600-*novies* e 600-*decies* del codice penale, o in favore delle persone che manifestino la volontà di abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non versino in condizioni di gravità ed attualità di pericolo rilevanti ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico;
- i programmi per i collaboratori di giustizia. Considerate infatti le forme di reclutamento nella rete prostitutiva internazionale, fatte proprie da organizzazioni criminali già radicate sul territorio con diverse forme di traffici, la persona che denuncia i propri reclutatori e sfruttatori, appartenenti a detta rete deve poter godere di forme di protezione speciali simili a quelle messe in campo dallo Stato per i collaboratori di giustizia nell'area dei reati sessuali;
- le disposizioni del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24, in Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime e la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 184) che indica che sia la Presidenza del Consiglio provveda al finanziamento delle spese relative al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.
- le disposizioni del D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212 in attuazione alla direttiva 2012/29/UE;
- le indicazioni del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016 -2018, Adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016
- **le indicazioni del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020 in attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere dell'8 maggio 2015**
- **la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, maggio 2011).**

B. Gli interventi posti in essere dagli enti locali e centrali, a favore delle donne prostitute, dovranno rientrare nelle disposizioni previste dalla Convenzione di Istanbul per le vittime di violenza sessuale e di genere ai seguenti articoli:

a. Articolo 19 – Informazione

b. Articolo 20 – Servizi di supporto generali. "*Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi*

quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro".

c. Articolo 23 – Case rifugio

d. Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

e. Articolo 56 – Misure di protezione. "(Protezione) dei diritti e degli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari

f. Articolo 57 – Gratuito patrocinio

g. Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere.

h. Articolo 61 - divieto di respingimento.

C. La prostituzione è strettamente collegata con il fenomeno della tratta di donne e minori migranti, gestita dai poteri criminali e sorretta dalla domanda dei clienti; pertanto, in funzione dell'applicazione immediata delle norme contro la tratta e schiavitù sessuale e riproduttiva, e a scopo di prevenzione, si prevede l'istituzione di zone di accoglienza dedicate a donne e minori migranti, fin dall'arrivo sul suolo nazionale, in attesa dell'espletamento delle procedure riguardanti "le richieste di asilo basate sul genere"

D. in raccordo con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in attuazione della Direttiva 2012/29UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) si prevede per le vittime di prostituzione (come per le vittime di violenza sessuale) il risarcimento dei danni . A tal fine sarà istituito ad opera dello stato, un fondo speciale in cui potranno confluire le pene pecuniarie comminate ai clienti e sfruttatori.

E. Secondo gli artt. 13,14, 15 della Convenzione di Istanbul, gli enti locali devono predisporre interventi di tipo comunitario rivolti alla sensibilizzazione, educazione, e formazione sul tema della violazione del corpo femminile nell'attività prostitutiva

F. Il piano nazionale anti-tratta ed il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne congiuntamente si faranno carico delle esigenze delle donne vittime di violenza maschile all'interno della prostituzione integrandosi nella prospettiva di una **presa in carico delle vittime della violenza di genere e sessuale, mediante il programma unico di emersione, assistenza e di supporto sociale, che comprenda anche il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere e sessuale nell'ambito della prostituzione**

ROMA, 3.7.2019

Le Associazioni della rete abolizionista:

Udi Napoli,

Salute donna,

resistenza femminista

Iroko onlus

Arcidonna,

differenza Donna

Federico nel Cuore